



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 107 del 12.07.2023 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2023/2025. Affidamento alla Ditta Assiteca Spa di Milano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTO il decreto del sindaco prot. n. 2836 del 09.06.2022 di nomina di responsabile di posizione organizzativa relativamente all'area economico - finanziaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2023, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

ATTESO che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo affidato con determinazione del n. 74 del 22.06.2021 alla Società Assiteca S.p.A., è scaduto il 31.12.2022;

DATO ATTO CHE:

- nel Comune non vi sono professionalità specifiche che consentano di valutare le reali esigenze dell'Ente nell'assunzione di contratti di assicurazione (ed, in generale, nel settore assicurativo con una costante consulenza ed assistenza nelle pratiche relative ai sinistri, nella segnalazione anticipata delle varie scadenze e nella proposta di continuo miglioramento e costante manutenzione del programma assicurativo stesso);
- essendo appunto tale attività particolarmente complessa, in particolare con riferimento alla valutazione del quadro di rischio relativo alle varie polizze ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici dell'intero pacchetto assicurativo comunale, sia necessario affidarsi ad operatori qualificati, specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dal D. Lgs. n. 209/2005;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di dover procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio ad un soggetto esterno di acquisita professionalità ed esperienza;

DATO ATTO che il broker non è remunerato direttamente dall'Ente, ma viene applicata la "clausola broker" sui premi assicurativi pagati dall'Ente, e che, pertanto, non sussiste spesa diretta a carico dell'Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che la commissione spettante al broker relativamente alle polizze in essere, direttamente a carico delle Compagnie assicuratrici, è stimata in € 500,00/anno;

CONSIDERATO che:

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP Spa - affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - non è contemplata la categoria del servizio in oggetto;
- la categoria di servizio non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012, recante disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

DATO ATTO che le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36 del 31.03.2023, ai sensi dell'art. 229 del codice medesimo, sono efficaci dal 01.07.2023;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 50, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto stesso, le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti;
- secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 1, del Codice, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell'art. 62 del Codice, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4; per le predette l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATTO ATTO che, allo scopo, con nota prot. n. 3610 del 07.07.2023, l'operatore economico Assiteca Spa è stato invitato a manifestare il proprio interesse all'assunzione dell'affidamento del servizio in argomento, alle condizioni contenute nella nota richiamata, con richiesta di trasmissione di dichiarazione possesso requisiti generali e speciali, nonché dichiarazione di offerta, secondo il modello allegato alla nota n. 3610 e di DGUE;

RILEVATO che in data 11.07.2023, prot. atti n. 3705, l'operatore Assiteca Spa ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento del servizio ed inoltrato la documentazione richiesta;

RITENUTO di affidare alla ditta Assiteca Spa, con sede legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1, C.F. 09743130156, le attività in parola in quanto l'offerta presentata risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di buon livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- oggetto del presente affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Boschi Sant'Anna ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella

determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, da espletarsi in conformità al D. Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i), ed alla vigente normativa in materia;

- l'affidamento del servizio avviene in modo "diretto" ai sensi dell'art. 50, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la durata dell'affidamento è di 3 (tre) anni dalla data di perfezionamento del contratto;
- il valore complessivo presunto dell'affidamento è di € 1.500,00 per l'intero periodo;
- la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali del contratto sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il seguente CIG: **Z483BDD82B**;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, il servizio di brokeraggio assicurativo, per un triennio, alla ditta Assiteca Spa, con sede legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1, C.F. 09743130156, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa a carico dell'Ente;
3. DI DARE ATTO, altresì, che la commissione spettante al broker relativamente alle polizze in essere, direttamente a carico delle Compagnie assicuratrici, è stimata in € 500,00/anno;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, secondo le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC alla presente procedura è: **Z483BDD82B**;
7. DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

8. DI DARE ATTO CHE sono state effettuate le seguenti verifiche:
 - ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito favorevole (DURC Prot. INAIL_39134814 del 17.06.2023 - scadenza 15.10.2023);
 - consultazione del casellario ANAC - servizio annotazioni riservate- con evidenza di regolarità;
 - consultazione sul portale dell'IVASS dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari RUI n. B000114899 dal 16.04.2007;
9. DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023;
10. DI ATTESTARE che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
11. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 12.07.2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Patrizia Santori

SEGRETERIA DELL'ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

Registro pubblicazioni n.

Lì, 22.08.2023

IL FUNZIONARIO
Michela Zancanella
